

Progetto AGA

L'Associazione A.G.A., nasce dall'esigenza di alcune famiglie sarde che hanno intrapreso il percorso dell'adozione internazionale e/o nazionale di formarsi, informarsi e conoscere le tematiche e le modalità del percorso adottivo e del post-adozione, per poterne affrontare consapevolmente le eventuali problematiche, queste ultime sorte soprattutto per la carenza di un coordinamento regionale che ne agevoli l'intero percorso.

L'Associazione A.G.A. riunisce, quindi, famiglie sarde che vogliono intraprendere, hanno intrapreso o hanno concluso un percorso adottivo.

L'obiettivo principe che l'Associazione persegue è quello di sensibilizzare la "**Cultura dell'Adozione**" in tutte le sue forme, attraverso:

- La promozione e la conoscenza dell'istituto dell'adozione, sia nella società civile che in quella istituzionale;
- Il riconoscimento dei diritti dell'adottato e della famiglia adottiva, attraverso la reale integrazione sociale;
- Il supporto alle famiglie, sollecitando le autorità a promuovere protocolli operativi affinché non avvengano discriminazioni;
- La promozione dei diritti scolastici, civili, sociali e sanitari (in tutte le fasi del percorso);
- L'arricchimento del percorso adottivo;

Quindi partendo dalla legislazione vigente, di cui di seguito si riportano i capisaldi:

L'adozione di minori è disciplinata dalla **legge 4 maggio 1983, n. 184**, da ultimo **modificata dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la Tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale"**, firmata a l'Aja il 29 maggio **1993**, e conosciuta con il nome "**Convenzione dell'Aja**".

L'art. 39 bis comma 1 punto c) della citata legge n. 184 attribuisce alla Regione il compito di promuovere e definire protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Il procedimento adottivo, così come delineato dalla legge 184/83, e successive modifiche, può essere suddiviso in quattro fasi distinte e successive:

1. fase di informazione – sensibilizzazione precedente alla domanda di disponibilità al TM;
2. indagine psicosociale della coppia su mandato del TM;
3. fase di accompagnamento post-decreto di idoneità fino all'ingresso in Italia del bambino (fase dell'attesa);
4. fase di post adozione, nella quale non sono comprese solo le attività di vigilanza ai sensi dell'art. 34 della legge 184/83, ma anche le attività legate alla realizzazione delle relazioni di follow up richieste dalle autorità dei paesi di provenienza del minore adottato e le iniziative di sostegno del minore adottato e della sua famiglia.

In ognuna di queste fasi possono essere individuate e definite le competenze di ognuno dei soggetti che intervengono nel procedimento adottivo (Regione, équipes consultoriali, Tribunale per i Minorenni, enti autorizzati).

L'associazione, quindi, per quanto sopra esposto, e per far sì che si possa realmente giungere a una "Cultura dell'Adozione" in tutte le sue forme, persegue i seguenti obiettivi:

sollecitare la creazione di un "sistema integrato di servizi a favore dell'adozione", da parte della Direzione Regionale competente in modo da poter attuare tutte le iniziative necessarie per la predisposizione del sistema operativo per l'adozione secondo i seguenti indirizzi:

- **valorizzare la dimensione dell'accompagnamento alla scelta** in tutte le fasi del procedimento;
- **sviluppare e dare stabilità agli interventi di sostegno della famiglia** e del minore sia nella fase dell'attesa che nel post adozione, sia per l'adozione internazionale che per l'adozione nazionale;
- **valorizzare ulteriormente la dimensione provinciale**, anche prevedendo eventualmente la realizzazione di forme sperimentali di gestione dei procedimenti adottivi su base provinciale;
- **individuare forme e modalità di sostegno**, coordinamento e promozione delle attività degli enti autorizzati nell'ambito regionale;
- **individuare forme di verifica ed intervento** che coinvolgano sia le équipes adozioni che gli enti autorizzati, anche su singole segnalazioni.

Gli obiettivi sopra elencati mirano a produrre una sostanziale modificazione delle prassi operative, attualmente in essere, nella direzione di sostenere e valorizzare l'accompagnamento della coppia, del minore adottato e della sua famiglia in tutto il percorso adottivo, di sviluppare forme di coordinamento, quando non di coprogettazione e corresponsabilizzazione finalizzate a garantire una risposta complessiva caratterizzata da correttezza, unitarietà, coerenza, continuità, omogeneità, trasparenza e alta integrazione.

PROGETTO DI ATTUAZIONE

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 39 bis della legge 184/83 **le regioni:**

- concorrono allo sviluppo della rete dei servizi a favore dell'adozione;
- vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
- promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché a forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

E TENUTO CONTO CHE:

Il procedimento adottivo, così come delineato dalla legge 184/83, e successive modifiche, può essere suddiviso in quattro fasi distinte e successive:

1. fase di informazione – sensibilizzazione precedente alla domanda di disponibilità al TM;
2. indagine psicosociale della coppia su mandato del TM;
3. fase di accompagnamento post-decreto di idoneità fino all'ingresso in Italia del bambino (fase dell'attesa);
4. fase di post adozione, nella quale non sono comprese solo le attività di vigilanza ai sensi dell'art. 34 della legge 184/83, ma anche le attività legate alla realizzazione delle relazioni di follow up richieste dalle autorità dei paesi di provenienza del minore adottato e le iniziative di sostegno del minore adottato e della sua famiglia.

Si evince che gli attori chiamati ad intervenire nel processo adottivo sono:

- **Il Tribunale dei Minori**
- **Servizi degli enti locali (ASL, Servizi Sociali territoriali)**
- **Enti Autorizzati all'adozione internazionale**

ANALIZZANDO LE TAPPE DELL'ADOZIONE

1ª TAPPA: LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ la coppia presenta la dichiarazione al Tribunale per i minorenni della propria Regione di residenza;

2ª TAPPA: L'INDAGINE DEI SERVIZI TERRITORIALI: I servizi degli Enti locali (il servizio sociale della propria città di residenza) hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. **Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale**, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia. I servizi però devono cercare di sondare la loro capacità di prendersi cura di un minore, l'apertura di entrambi all'adozione, la loro situazione socio-economica. Devono fornire alla coppia ogni elemento utile per una più approfondita preparazione all'adozione.

In questa fase è anche compito dei servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati.

3ª TAPPA: IL DECRETO DI IDONEITÀ: il Tribunale della propria Regione di residenza; una volta ricevuta la relazione dai servizi sociali degli enti locali, convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se **rilasciare un decreto di idoneità** o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione. E' chiaro che il Tribunale prende la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell'idoneità.

Il decreto di idoneità può contenere anche, nell'interesse del minore, ogni elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l'incontro con lo specifico bambino, o con più bambini, da adottare.

4ª TAPPA: INIZIA LA RICERCA DELL'ENTE AUTORIZZATO: La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare **entro 1 anno** dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.

In questa fase la coppia può orientarsi verso un paese tra quelli nei quali l'ente opera. Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei paesi in cui sono presenti, sulla realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.

Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo OBBLIGATO perché si possa realizzare una valida adozione internazionale. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.

5ª TAPPA: ABBINAMENTO - L' "INCONTRO" ALL'ESTERO

I soggetti di questa fase sono: Ente Autorizzato/Autorità Centrale straniera/Commissione per le adozioni internazionali italiana/Coppia/Bambino da adottare

Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione. In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto.

L'ente, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie. (ABBINAMENTO)

Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4.

Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore. Notizia questa utile, anzi indispensabile, per eventuali, possibili abbinamenti successivi.

Può accadere inoltre che sia l'ente a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta dall'Autorità centrale straniera. In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla Commissione per le adozioni internazionali, che può non confermare il diniego dell'ente e procedere direttamente, sostituendosi all'ente stesso, oppure affidare ad un altro ente l'incarico di condurre a termine la procedura.

L'ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.

6ª TAPPA: IL RIENTRO IN ITALIA

I soggetti di questa fase sono: Commissione per le adozioni internazionali/Ente autorizzato/Coppia/Bambino
Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione de L'Aja.

7ª TAPPA: LA CONCLUSIONE

I soggetti di questa fase sono: Tribunale per i minorenni/Coppia

Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l'eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).

Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia "multi-etnica" che è appena nata.

(le tappe sono state prese dal sito della C.A.I.)

Quanto sopra esposto è la sintesi della procedura per l'adozione internazionale che attualmente viene seguita, dall'analisi si evince che manca:

- la fase di informazione - sensibilizzazione precedente alla domanda di disponibilità al Tribunale dei Minori;
- la fase di accompagnamento post-decreto di idoneità fino all'ingresso in Italia del bambino (fase dell'attesa);
- fase di post adozione, nella quale non sono comprese solo le attività di vigilanza ai sensi dell'art. 34 della legge 184/83, ma anche le attività legate alla realizzazione delle relazioni di follow-up richieste dalle autorità dei paesi di provenienza del minore adottato e le iniziative di sostegno del minore adottato e della sua famiglia.

PERTANTO PARTENDO DA QUESTE BASI SI PUÒ INIZIARE A IPOTIZZARE UN PROGETTO INIZIALE, CHE POTREBBE ESSERE STRUTTURATO COME SEGUE:

Sollecitare la creazione di un "sistema integrato di servizi a favore dell'adozione", dove per sistema integrato si intendo la creazione di protocolli operativi tra: REGIONE, EQUIPES CONSULTORIALI, TRIBUNALE per i MINORENNI ed ENTI AUTORIZZATI, la creazione di questi

protocolli da parte della Direzione Regionale competente consente di poter attuare tutte le iniziative necessarie per la predisposizione del sistema operativo per l'adozione secondo i seguenti indirizzi:

- **valorizzare la dimensione dell'accompagnamento alla scelta** in tutte le fasi del procedimento; l'attuazione di questo punto può avvenire attraverso:

1. La promozione di corsi di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale con la finalità di permettere agli aspiranti genitori adottivi di avviare una serena e critica auto valutazione prima di presentare la "dichiarazione di disponibilità" presso il Tribunale per i Minorenni. I corsi dovranno avere una durata di non meno di 8 ore con facoltà di iscrizione estesa a tutti gli aspiranti genitori della provincia.
2. La promozione alla realizzazione di materiale didattico informativo per i corsi di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale organizzati nell'ambito del presente progetto.

Per questa fase ci si può avvalere dell'Equipe Consultoriale e del Tribunale per i Minorenni (che si rende disponibile per la realizzazione di eventuali iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori impegnati nel procedimento adottivo relative agli aspetti di propria competenza), ai quali AGA si affianca sia a supporto delle coppie, sia come organo promotore dell'iniziativa; seguendo costantemente le iniziative e stimolando gli "attori" affinché la reale efficacia delle stesse sia portata avanti, inoltre è dovere di AGA stimolare l'aggiornamento e la formazione continua in modo da avere un Equipe che possa essere realmente di aiuto alle famiglie adottive.

- **sviluppare e dare stabilità agli interventi di sostegno della famiglia** e del minore sia nella fase dell'attesa che nel post adozione, sia per l'adozione internazionale che per l'adozione nazionale; l'attuazione di questo punto può avvenire attraverso:

1. La promozione, all'interno di una programmazione realizzata a livello provinciale, in coordinamento con gli enti autorizzati, di attività di informazione, formazione e sostegno, aperte alle coppie che hanno dato disponibilità all'adozione e sono nella fase dell'attesa.
2. La promozione per la realizzazione, in coordinamento con gli enti autorizzati ed eventualmente con altri soggetti coinvolti, di attività rivolte ai minori adottati e alle loro famiglie nella fase del post adozione con particolare attenzione all'inserimento scolastico e alle fasi di passaggio nel ciclo di vita.

Per questa fase ci si può avvalere dell'Equipe Consultoriale ed eventualmente di personale qualificato capace di fornire un reale sostegno alla famiglia (psicologi, medici pediatri, relatori per seminari, formazione e informazione agli insegnanti ecc..), alla quale AGA si affianca sia a supporto delle coppie, sia come associazione promotrice di iniziative atte a dare un reale supporto investendo in promozione di seminari e iniziative culturali.

- **valorizzare ulteriormente la dimensione provinciale**, anche prevedendo eventualmente la realizzazione di forme sperimentali di gestione dei procedimenti adottivi su base provinciale; l'attuazione di questo punto può avvenire attraverso:

Per questa fase è indispensabile il progetto a livello regionale che dovrebbe attivare la formazione di uno "sportello per le adozioni", in cui le iniziative precedentemente esposte possano prendere corpo a un livello capillare sul territorio. AGA promuove la richiesta alla regione affinché si attivino le "risorse" necessarie all'attuazione del progetto.

- **individuare forme e modalità di sostegno**, coordinamento e promozione delle attività degli enti autorizzati nell'ambito regionale; l'attuazione di questo punto può avvenire attraverso:

Per questa fase è necessario che gli Enti Autorizzati firmino il protocollo con la regione in modo da limitare il pendolarismo. AGA potrebbe promuovere la realizzazione dei corsi in base ai paesi esteri, ai problemi burocratici che bisogna affrontare, ai problemi sanitari ecc.., tali corsi dovranno essere riconosciuti dagli enti autorizzati in modo da evitare ulteriori spese di viaggio e soggiorno, fermo restando che all'ente venga riconosciuto il costo del corso da parte delle coppie così come previsto dagli accordi CAI sui costi dell'adozione.

- **individuare forme di verifica ed intervento** che coinvolgano sia le équipes adozioni che gli enti autorizzati, anche su singole segnalazioni. L'attuazione di questo punto può avvenire attraverso:

AGA dovrà promuovere la costituzione un gruppo istituzionale di monitoraggio e vigilanza composto dall'Assessore alle Politiche Sociali, dalla stessa associazione AGA ed eventualmente da altre associazioni di volontariato e no profit della Regione, il Presidente del Tribunale per i Minorenni e un rappresentante degli Enti Autorizzati firmatari del presente protocollo. Il gruppo di cui al presente punto dovrà, attraverso indispensabili raffronti/incontri, verificare tempi e modalità di attuazione del progetto sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e delle indicazioni e/o segnalazioni presentati dal gruppo tecnico di monitoraggio di cui si richiede che AGA sia parte integrante.